

## **TI\_GERICHTE 12.2016.196 vom 21. Dezember 2018**

TI Tribunale d'appello, 2018-12-21, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_12.2016.196](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2016.196)

FR: TI\_GERICHTE 12.2016.196 du 21 décembre 2018

IT: TI\_GERICHTE 12.2016.196 del 21 dicembre 2018

### **Erwägungen**

#### **E. 9**

Le parti possono chiedere all'autorità di appello di assumere nuove prove, in due determinati casi: da una parte si tratta di nuovi mezzi di prova ex art. 317 cpv. 1 CPC, che contemplano tanto quelli venuti in essere dopo la decisione, quanto quelli preesistenti se, facendo uso della diligenza ragionevolmente esigibile nelle circostanze concrete, non li si poteva già produrre in primo grado; dall'altra giusta l'art. 316 cpv. 3 CPC, è pure data la possibilità di riassumere prove già acquisite dal Pretore, nonché di assumere prove ritualmente offerte ma da questi respinte (sul tema v. Verda Chiocchetti in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, IIa ed., Vol 2, n. 58 seg. ad. art. 317, n. 32 seg. ad. art. 316; Reetz/Hilber in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Kommentar, 3a ed., n. 47 ad art. 316 e n. 32 ad art. 317; II CCA 11 febbraio 2013 inc. n. 12.2012.95 con riferimenti). In ogni caso è però necessario che i nuovi mezzi di prova offerti possano essere considerati rilevanti. L'apprezzamento anticipato delle prove, ammesso anche dalla nuova procedura civile federale, permette al giudice di rifiutare l'assunzione di determinati mezzi di prova se quelli precedentemente assunti gli hanno già consentito di fondare il proprio convincimento o se non ritiene pertinenti, senza cadere nell'arbitrio, i mezzi di prova offerti. L'apprezzamento anticipato delle prove costituisce il contrappeso necessario per rimediare - ai fini di uno snellimento del procedimento - a un esercizio sproporzionato del diritto alla difesa. Sul tema v. Messaggio concernente il Codice di diritto processuale civile svizzero, in: FF 2006 pag. 6684 e 6685; Vouilloz, La preuve dans le Code de procédure civile suisse (art. 150 à 193 CPC) in: AJP 2009 p. 832; Passadelis, Stämpflis Handkommentar ZPO, n. 8 ad. art. 152; KuKo ZPO- Schmid, n. 14 ad art. 157; Hasenböhler in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Kommentar, 3a ed., n. 35 ad art. 152; per molte II CCA 11 febbraio 2013, inc. n. 12.2012.95.

#### **E. 10**

L'appellante sostiene in particolare che il Pretore si sarebbe fondato unicamente sul contenuto del doc. 4 per rifiutare l'amministrazione degli ulteriori mezzi probatori offerti, e ciò a torto, poiché l'istruttoria, segnatamente le audizioni testimoniali, avrebbero permesso di dimostrare che, al momento della sottoscrizione di tale documento, il datore di lavoro non era a conoscenza delle gravi inadempienze contrattuali commesse dall'appellato ed emerse soltanto in un secondo tempo. Si tratterebbe, in concreto, dell'importante danno patito da \_\_\_\_\_ SA, a seguito del mancato invio di documentazione negli Stati di sua pertinenza, in particolare la \_\_\_\_\_, nonché della sottrazione di documentazione societaria. A differenza di quanto sostenuto dal Pretore non si tratterebbe dunque di un danno potenziale, bensì di un danno che si sarebbe già prodotto, e che egli avrebbe quantificato già in sede di replica e di conclusioni.

### **E. 10.1**

Sennonché l'appellante si contraddice in alcuni aspetti. In primo luogo lamenta il mancato ottenimento dei rimborsi poiché le pratiche non sarebbero mai state presentate dall'appellato, per poi riconoscere che da quando \_\_\_\_\_ SA le ha presentate, essa ha ottenuto il rimborso dell'intera tassazione subita in violazione del diritto UE (pag. 10 in fine e pag. 11 dell'appello). In secondo luogo l'appellante fa riferimento al doc. T e all'asserita mancanza di contestazioni di E\_\_\_\_\_ per considerare il contenuto di detto documento come provato. Come correttamente sottolineato dall'appellato nell'ambito delle proprie osservazioni, l'esame della copiosa documentazione versata agli atti non permette assolutamente di affermare che la "questione \_\_\_\_\_" fosse stata affidata a F\_\_\_\_\_ ed E\_\_\_\_\_. Vero è che dai fascicoli agli atti emerge, piuttosto, che l'incarico di occuparsi dei rimborsi fiscali per la \_\_\_\_\_ fosse stato affidato ad altri (cfr. doc. 30, "Elementi relativi a questione \_\_\_\_\_", pag. 22). Particolarmente significativa risulta la comunicazione e-mail 9 febbraio 2012 inoltrata dall'avv. \_\_\_\_\_, che seguiva le pratiche in \_\_\_\_\_, a F\_\_\_\_\_ (doc. 24), ove il primo chiede informazioni al secondo, seppure ammettendo che quest'ultimo non si è mai occupato delle richieste di rimborso dall'autorità spagnola. Oltretutto, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, il doc. P è costituito da un elenco di cifre relative ad azioni, tasse e recuperi, per i quali non è dato sapere a quale Stato si riferiscano, posto come l'indicazione "\_\_\_\_\_" risulta essere stata apposta a mano sulla prima pagina, tant'è che l'appellato ritiene che tale documento si riferisca, invece, alla \_\_\_\_\_, e da nessuna parte è indicato il suo nome. Come sottolineato da E\_\_\_\_\_, detto documento è inoltre privo di contesto in quanto manca la corrispondenza precedente e seguente a tali cifre che, pur con tutte le buone intenzioni, non si può concludere appartengano alla "questione \_\_\_\_\_" né tantomeno che facciano riferimento a F\_\_\_\_\_ ed E\_\_\_\_\_. Risulta pertanto assai difficile sostenere che detto documento possa costituire il fondamento del danno lamentato dall'appellante. A fronte della carenza della benché minima documentazione atta a fondare l'esistenza del danno che l'appellante sostiene di avere subito in relazione al mancato rimborso fiscale in \_\_\_\_\_, va senz'altro condivisa la decisione del Pretore di non ammettere una perizia sul mancato guadagno, così come le audizioni testimoniali richieste dall'attrice. Le argomentazioni esposte dalla medesima sono rimaste allo stato di mere allegazioni di parte prive di riscontri oggettivi. Non si vede dunque, come a ragione sostenuto dal Pretore, cosa avrebbero potuto dimostrare le prove richieste dall'appellante, quando essa medesima nemmeno ha tentato di sostanziare l'asserito danno e i presupposti necessari affinché possa essere riconosciuto.

### **E. 11**

L'appellante rimprovera inoltre al Pretore di non avere accolto le proprie argomentazioni riguardo al vizio di volontà che essa avrebbe eccepito tempestivamente. Si tratterebbe in particolare della dichiarazione di cui al doc. G1 presentata non appena informata dal convenuto del cosiddetto "Accordo \_\_\_\_\_" (doc. 21) di cui, a suo dire, E\_\_\_\_\_ e F\_\_\_\_\_ non le avrebbero consegnato debita copia. Inoltre, difettando la pagina 2 della firma dell'amministratore unico, il documento in questione non poteva essere considerato come valido riconoscimento di debito. Sul tema occorre premettere che, come rettamente osservato dall'appellato, le argomentazioni, peraltro carenti, esposte dall'appellante, non permettono in alcun modo di chiarire in che modo egli avrebbe esercitato delle pressioni per la firma di tale documento. D'altra parte la documentazione

versata agli atti dall'appellato in relazione alla venuta in essere di tale accordo fa stato di parecchi scambi di e-mail e diverse trattative fra le parti; addirittura la sottoscrizione ad opera dell'amministratore S\_\_\_\_\_ è avvenuta al domicilio di F\_\_\_\_\_ ove si era liberamente recato. Ne segue che le argomentazioni dell'appellante risultano poco verosimili laddove pretende di essere stata oggetto di indebite pressioni e tantomeno di essere venuta a conoscenza del contenuto di tale documento soltanto un anno e mezzo dopo l'avvenuta sottoscrizione. Come menzionato nella decisione pretorile, non si vede come l'audizione di eventuali testi potesse comprovare il preteso vizio di volontà relativamente alla venuta in essere dell'accordo " \_\_\_\_\_", la sottoscrizione essendo avvenuta presso il domicilio di F\_\_\_\_\_, ma avendo l'appellante già in una precedente comunicazione annunciato di ritenere valido detto documento anche prima della firma. Anche sul tema qui in esame le conclusioni del primo giudice sono pertanto corrette.

#### **E. 12**

L'appellante insiste infine nel sostenere che E\_\_\_\_\_ unitamente a F\_\_\_\_\_ avrebbero trattenuto indebitamente documentazione dell'azienda e critica il Pretore per avere respinto la sua richiesta intesa all'edizione di documenti sostenendo che l'appellato avrebbe così violato l'art. 339a CO. Dalla documentazione versata agli atti è però emerso chiaramente come il passaggio di consegne e documentazione riguardo le cosiddette richieste DTA sia avvenuto correttamente (doc. 7). Rilevante su questo punto la comunicazione e-mail 4 luglio 2013 da E\_\_\_\_\_ a S\_\_\_\_\_ (doc. Q) laddove E\_\_\_\_\_ fa presente all'amministratore che per quanto riguarda " il trasferimento della conoscenza operativa (ossia come incassare i soldi) ti ricordo che \_\_\_\_\_ ha instaurato fin dal primissimo inizio (mi risulta anche prima che io iniziassi la collaborazione con \_\_\_\_\_) un sistema di intensa e severa formazione permanente, per cui sul DTA (business dell'azienda) ogni problema che \_\_\_\_\_ incontrava e risolveva lo strutturava, ci veniva insegnato, lo inglobavamo nelle procedure e diveniva assimilato... Per quanto concerne il passaggio di consegne propriamente detto è in atto da maggio da quando \_\_\_\_\_ ha comunicato la sua uscita ". D'altra parte l'appellante non ha prodotto alcun documento dal quale risulti che \_\_\_\_\_ SA si sia lamentata dell'operato di E\_\_\_\_\_ e di F\_\_\_\_\_ né che gli stessi abbiano commesso negligenze o causato danni. Come rettamente osservato dall'appellato risulta altresì che la documentazione relativa ai cosiddetti rimborsi "non-DTA" è stata correttamente protocollata e risulta a disposizione dell'appellante, che non ne ha chiesta la consegna, dimostrando così di non esserne interessata. È corretto dunque quanto sostenuto dalla parte appellata, ossia che la richiesta di edizione documenti di \_\_\_\_\_ SA non sia stata accolta poiché per nulla circostanziata. Mentre l'art. 339a CO si riferisce a una procedura di merito che spettava semmai all'appellante avviare. Ciò che, in concreto, non è avvenuto. Anche su questo punto dunque le censure sollevate dall'appellante devono essere respinte.

#### **E. 13**

Considerato che l'appellante, gravata dal relativo onere, non è riuscita a dimostrare che la pretesa posta in esecuzione nei suoi confronti, fondata su un riconoscimento di debito, non fosse valida o esigibile e in assenza di valide contestazioni in questa sede, se ne deve concludere che le pretese di E\_\_\_\_\_ nei confronti di \_\_\_\_\_ SA debbano essere integralmente riconosciute.

#### **E. 14**

Alla luce delle suesposte considerazioni il gravame va dunque respinto e la sentenza pretorile confermata integralmente. Le spese processuali seguono la soccombenza dell'appellante che rifonderà alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili. Nella commisurazione delle spese giudiziarie si tiene conto di un valore di fr. 70'007.-. Le spese processuali sono calcolate in base ai parametri previsti dagli art. 2, 7 e 13 LTG. L'indennità ripetibile in favore dell'appellato è stata calcolata seguendo i criteri indicati agli art. 6, 11 e 14 del Regolamento per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (Rtar). Per questi motivi, richiamati l'art. 106 CPC, la LTG e il Rtar, decide: I. L'appello 24 novembre 2016 di \_\_\_\_\_ SA è respinto . II. Le spese processuali di appello pari a fr. 3'000.-, già anticipate dall'appellante, restano a suo carico con l'obbligo di rifondere alla controparte un importo di fr. 3'500.- a titolo di ripetibili. III. Notificazione: - - Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il

presidente La vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.